SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 agosto 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 103

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 1° agosto 1995.

Adozione dei nuovi modelli di dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vino.

95A4893

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1995, n. **343**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 gennaio 1995, n. 10, 17 marzo 1995, n. 80, e 19 maggio 1995, n. 179.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 LUGLIO 1995, N. 287.

All'articolo 1:

al comma 2, la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e per favorire il processo di sviluppo e di allineamento dei porti italiani a quelli europei, agli interventi per il sostegno delle attività di riconversione e ristrutturazione delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, ovvero per consentirne la chiusura definitiva. L'ammontare complessivo degli interventi, destinati alle compagnie e ai gruppi portuali che non fruiscono degli sgravi degli oneri sociali di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, pari a lire 100 miliardi, è ripartito per il 70 per cento in misura proporzionale al numero dei lavoratori e degli addetti in organico alla data del 18 marzo 1995, e per il restante 30 per cento sulla base del disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994. A tali fini occorrerà valutare il piano predisposto dalle compagnie e dai gruppi portuali interessati al risanamento della gestione, articolato in un triennio o in un periodo superiore, il progetto connesso agli investimenti ed il programma operativo. Nell'ambito della percentuale del 30 per cento potranno essere considerate situazioni di compagnie e gruppi portuali del Mezzogiorno e del territorio lagunare, per i quali si riscontri la necessità di particolari interventi a sostegno delle attività di riconversione e ristrutturazione»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 2, lettera *c)*, si provvede utilizzando le somme dovute dall'INPS, in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a favore delle compagnie e dei gruppi portuali operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione della medesima sentenza. A tal fine, le suddette somme affluiscono, per l'ammontare complessivo di pertinenza, a ciascuna compagnia o gruppo portuale, unitamente a quelle già versate alla gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione che provvede al relativo rimborso, per un ammontare complessivo pari a lire 160 miliardi. Per le stesse finalità alle società cooperative costituite da lavoratori e dipendenti delle organizzazioni portuali e delle compagnie e dei gruppi portuali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

All'articolo 2:

al comma 1, all'alinea, le parole: «VI direttiva (n. 87/167) e VII direttiva (n. 90/684) del Consiglio dell'Unione europea,» *sono sostituite dalle seguenti:* «direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1987,

e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990,»; *e dopo le parole:* «limiti di impegno» *è aggiunta la seguente:* «decennali»;

al comma 2, dopo le parole: «limite di impegno» *è inserita la seguente:* «decennale».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 20. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 30 settembre 1995.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2908):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro dei trasporti e della navigazione (CARAVALE) il 19 luglio 1995.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 19 luglio 1995, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VIII, X e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 luglio 1995.

Esaminato dalla IX commissione il 20 luglio 1995.

Esaminato in aula il 24 luglio 1995 e approvato il 27 luglio 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 2016):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 27 luglio 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° agosto 1995.

Esaminato dalla 8ª commissione il 2 agosto 1995.

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1995.

95G0385

DECRETO-LEGGE 9 agosto 1995, n. 344.

Disposizioni urgenti per dotare gli uffici giudiziari di sistemi di fono e videoregistrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dotare gli uffici giudiziari di sistemi di fono e videoregistrazione per la documentazione dell'attività processuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'acquisizione di attrezzature, beni e servizi necessari per consentire agli uffici giudiziari di procedere agli interrogatori, anche a distanza, di persone detenute mediante l'utilizzo di sistemi di fono e videoregistrazione, nonché per il completamento delle dotazioni degli uffici del giudice di pace e per l'adeguamento tecnologico degli impianti di intercettazione telefonica, è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 80.000 milioni.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 80.000 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 26.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, e, quanto a lire 54.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0378

DECRETO-LEGGE 9 agosto 1995, n. **345.**

Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di accertamento cón adesione per anni pregressi, al fine di assicurare l'effettivo conseguimento del gettito previsto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche alla disciplina dell'accertamento con adesione per anni pregressi

1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi.»;

b) dopo il comma 2-*quater*, è aggiunto il seguente:

«*2-quinquies*. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 10 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 20 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.».

2. Le somme, eventualmente già versate, a titolo di interessi, per la definizione dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono portate in diminuzione delle restanti somme da versare, ovvero sono rimborsate dall'ufficio competente entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'apposita istanza, prodotta dai soggetti interessati, alla quale deve essere allegata copia dell'attestato dell'avvenuto pagamento. I rimborsi sono imputati ai capitoli 3500 e 3501 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, ai fini, rispettivamente, delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Sulle somme dovute all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non trovano applicazione le sanzioni civili regolate dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

4. Nell'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «per il 1995» sono soppresse.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0379

DECRETO-LEGGE 9 agosto 1995, n. **346.**

Istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire il funzionamento degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione nelle province di recente istituzione, anche al fine di attuare un più stretto collegamento fra amministrazioni ed istituzioni scolastiche nei rispettivi ambiti territoriali, nonché di migliorare la qualità del servizio al cittadino;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite agli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione dalla vigente normativa, nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, sono istituiti provveditorati agli studi, ad ognuno dei quali è preposto un dirigente amministrativo ed assegnato personale dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della Pubblica istruzione, nell'ambito delle disponibilità di organico esistenti.

2. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del medesimo articolo tengono conto, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche, della istituzione degli uffici di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 1.282 milioni per l'anno 1995 e in lire 3.845 milioni a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 180 milioni per l'anno finanziario 1995 e lire 3.845 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 711 milioni per l'anno 1995 e l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 391 milioni per il medesimo anno 1995.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LOMBARDI, *Ministro della pubblica istruzione*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0380

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 1995.

Trasformazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade in Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, istitutivo dell'Ente nazionale per le strade;

Visto l'art. 11, comma 3, del precitato decreto legislativo n. 143/1994 il quale prevede che, previa approvazione dello statuto, l'ANAS è trasformata nell'Ente nazionale per le strade con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 aprile 1995 con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale per le strade, registrato dalla Corte dei conti il 3 giugno 1995, foglio n. 303;

Vista la proposta del Ministero dei lavori pubblici in data 8 giugno 1995 riguardante la trasformazione dell'ANAS in Ente nazionale per le strade;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ANAS è trasformata in Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, il quale mantiene la denominazione ANAS.

Roma, 26 luglio 1995

Il Presidente: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 322

95A4898

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 356/90, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo Statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini;

Vista la delibera del 10 aprile 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 3 e 22 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate la modifiche degli articoli 3 e 22 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 3.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione costituito inizialmente dal valore della partecipazione ... *(omissis)*;

b) dal fondo di riserva, da investirsi nei modi stabiliti dalla legge e finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale nonché ad acquisto di azioni della società di cui alla precedente lettera *a)*.

Il fondo di riserva si alimenta con il 10% dei proventi lordi del fondo di dotazione di cui alla precedente lettera *a)*, dei dividendi e degli interessi derivanti dagli investimenti del fondo medesimo previsti dalla legge.

c) dai beni immobili e mobili funzionali alla propria attività nonché di quelli la cui gestione consente economicità nel perseguimento dei fini istituzionali;

d) da altri beni che eventualmente possono pervenire alla Fondazione per testamento ... *(omissis)*;

e) dalle riserve accantonate per qualsiasi finalità.

Le variazioni del fondo di dotazione di cui alla precedente lettera *a)* non comportano modifica del presente statuto.

Art. 22.

(Omissis).

Penultimo comma.

Fatto salvo quanto disposto all'art. 17, comma 2, del presente statuto, il presidente ed il vice presidente in carica alla data di deliberazione delle presenti modifiche statutarie, rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data e, detto periodo, vale quale primo incarico ai sensi dell'art. 11, comma 2.

Ultimo comma.

A decorrere dalla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie il Fondo di riserva di cui all'art. 3, che si era costituito e successivamente alimentato con il 50% dei proventi lordi del fondo di dotazione e con i dividendi ed interessi netti derivanti dagli investimenti del fondo medesimo previsti dalla legge, in essere alla stessa data può essere utilizzato, fino alla misura degli 8/10, per la realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento della Fondazione, l'acquisto di beni immobili strumentali alla attività della Fondazione, ovvero investita nelle forme indicate all'art. 3 della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994. Una destinazione diversa da quella prevista dallo statuto è consentita previo autorizzazione del Ministero del tesoro.

95A4832

DECRETO 6 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Forlì.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Forlì, con sede in Forlì;

Viste le delibere del 5 e del 26 aprile 1995 con le quali il consiglio di amministrazione del predetto ente, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 4, 13, 14, 19 nonché la modifica concernente l'abrogazione degli ultimi due commi dell'art. 22 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 4, 13, 14, 19 nonché la modifica concernente l'abrogazione degli ultimi due commi dell'art. 22 dello statuto della Fondazione Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Titolo primo

COSTITUZIONE, SCOPO, PATRIMONIO, RISORSE, ORGANI

Art. 4

Risorse

(Omissis).

Comma 2.

Una quota non inferiore al 10% dei proventi e delle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio deve essere annualmente accantonata in un apposito fondo di riserva finalizzato alla eventuale sottoscrizione di aumenti di capitale della società conferitaria.

(Omissis).

Titolo terzo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13.

Adunanze

(Omissis).

Comma 7.

Alle riunioni partecipa il segretario generale o, in sua mancanza o impedimento, chi lo sostituisce a norma di statuto. Il segretario generale redige il verbale che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.

Art. 14.

Attribuzioni

(Omissis).

Comma 4.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

(Omissis).

La nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale;

(Omissis).

Titolo settimo

SEGRETARIO GENERALE

Art. 19.

(Omissis).

Comma 3.

In caso di assenza o impedimento del segretario, ne adempie le funzioni il vice segretario generale, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, la persona all'uopo delegata dal consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Comma 6.

Qualora le cariche di segretario generale e di vice segretario generale siano ricoperte dal direttore generale o da altro dirigente della società conferitaria, per le cariche stesse può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

95A4833

DECRETO 6 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trieste.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12, del decreto legislativo n. 356/1990 il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste;

Vista la delibera del 20 marzo 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 4 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 4 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 4.

(Omissis).

Comma 3.

Una quota non inferiore al dieci per cento dei redditi derivanti dalla partecipazione nella società per azioni conferitaria viene assegnata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società medesima. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

(Omissis).

95A4834

DECRETO 6 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli;

Vista la delibera del 5 aprile 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 3, 4, 28 e 33 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 2, 3, 4, 28 e 33 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

Comma 1.

La Fondazione ha per scopo il perseguimento di fini di interesse pubblico e di utilità sociale, preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, della cultura e tutela del patrimonio artistico, della sanità, fermi restando gli scopi originari di beneficienza, assistenza e pubblica utilità della Cassa di risparmio di Vercelli da cui essa residua.

Comma 2.

Nel perseguimento delle finalità indicate dallo statuto, la Fondazione ha cura di conservare nel tempo l'integrità economica del proprio patrimonio.

(Omissis).

Art. 3.

Comma unico.

La Fondazione ha sede legale in Vercelli, via San Cristoforo numeri 7/9, ed ha durata illimitata.

Art. 4.

Comma 1.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

(Omissis).

c) da altri eventuali fondi, comunque costituiti e denominati;

(Omissis).

Comma 2.

Il patrimonio deve essere investito nel rispetto delle disposizioni di legge in materia o, in assenza di esse, con le modalità fissate dal consiglio di amministrazione. La riserva di cui al precedente comma lettera *b)* deve essere investita esclusivamente in titoli della società conferitaria o da essa derivata (per fusione, incorporazione od altra causa) e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 28.

Comma 1.

Una quota dei proventi derivanti dalla gestione della partecipazione nella società conferitaria o da essa derivata (per fusione, incorporazione od altra causa), fissata annualmente dal consiglio di amministrazione, potrà essere assegnata ad un fondo di riserva destinato al mantenimento della integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Comma 2.

I proventi di natura straordinaria, non destinati a riserva ovvero a finalità gestionali della Fondazione, possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, all'istruzione, all'arte e alla sanità.

Art. 33.

Comma 1.

Il presidente ed il vice presidente in carica alla data di deliberazione delle attuali modifiche ...... *(omissis).*

Comma 2.

Le modifiche statutarie, deliberate dal consiglio di amministrazione in data 5 aprile 1995, avranno efficacia a decorrere dall'esercizio in corso a tale data.

95A4835

DECRETO 6 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi;

Vista la delibera del 17 marzo 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche dell'art. 4 e della norma transitoria dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti l'art. 4 e la norma transitoria dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 4.

Comma 1.

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

i proventi e le rendite della gestione del proprio patrimonio, dopo aver accantonato, fino a quando mantiene il controllo della società conferitaria, una quota pari almeno al 10% dei dividendi derivanti dalle partecipazioni ad una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società bancaria conferitaria e dopo aver detratto le spese di gestione;

gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad incremento del patrimonio;

i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.

(Omissis).

NORMA TRANSITORIA

(Omissis).

I componenti il collegio dei revisori restano in carica sino alla scadenza del mandato in corso ..... *(omissis).*

La previsione di cui all'art. 4, primo comma, dello statuto, è operante a far tempo dal 1° settembre 1994.

95A4836

DECRETO 6 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Biella.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella;

Vista la delibera del 24 marzo 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 1, 6, 7, 16 e 18 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 6, 7, 16 e 18 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 1.

(Omissis).

Comma 3.

La Fondazione ha sede legale in Biella, via Gramsci, 16.

Art. 6.

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione è composto da 12 (dodici) consiglieri.

(Omissis).

Comma 3.

I consiglieri sono nominati:

due dal vescovo di Biella, o superiore ecclesiastico;

due dal comune di Biella;

due dall'amministrazione della provincia di Biella;

due dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Biella;

uno dal Ministro del tesoro;

tre dallo stesso consiglio di amministrazione con le modalità stabilite dall'art. 8, comma 4.

Comma 4.

Le autorità e gli enti esterni cui compete la nomina devono scegliere i consiglieri tra le persone più rappresentative nelle attività economiche-finanziarie, professionali, artistiche, scientifiche e culturali, o esperte nei campi sociali.

Comma 5.

Il consiglio coopta i consiglieri di propria spettanza tra le persone dotate di comprovata capacità ed esperienza nei settori indicati nell'oggetto sociale o nell'assistenza e nella tutela delle categorie socialmente più deboli.

Comma 6.

I consiglieri nominati dagli enti territoriali devono essere scelti tra le persone residenti nella provincia di Biella, durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati.

(Omissis).

Art. 7.

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno una volta ogni tre mesi presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi con lettera raccomandata ai componenti del consiglio o del collegio sindacale almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione e, nei casi di urgenza, mediante comunicazione con telegramma, telex o telefax almeno ventiquattro ore prima della riunione.

(Omissis).

Art. 16.

Comma 1.

I proventi e le rendite dell'esercizio sono accantonati per una quota non inferiore al 10% degli stessi a una riserva destinata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società conferitaria Cassa di risparmio di Biella S.p.a. o della società ad essa derivata ai sensi dell'art. 2, secondo comma; tale riserva investita esclusivamente in titoli della società conferitaria Cassa di risparmio di Biella S.p.a. o della società da essa derivata ai sensi dell'art. 2, secondo comma, ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Le rendite rivenienti dall'investimento della predetta riserva vanno ad incrementare la stessa.

Comma 2.

L'obbligo di accantonamento sussiste fino a quando la Fondazione mantiene il controllo dell'azienda bancaria.

Comma 3.

I proventi e le rendite residue, dopo l'accantonamento di cui al comma precedente ..... *(omissis).*

Art. 18.

(Omissis).

Comma 6.

Il consiglio di amministrazione nominerà i restanti due membri di sua competenza via via che cesseranno dalla carica il presidente e il vice presidente nominati dal Ministro del tesoro in base alla previgente normativa.

Comma 7.

La modifica statutaria, deliberata dal consiglio di amministrazione in data 24 marzo 1995, relativa alla percentuale minima di accantonamento prevista all'art. 16 avrà efficacia a decorrere dall'esercizio in corso a tale data.

95A4837

DECRETO 6 luglio 1995.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Banca del monte di Rovigo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Vista la delibera del 1° febbraio 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione Banca del monte di Rovigo, con sede in Rovigo, ha approvato il nuovo statuto;

Vista la lettera del 6 giugno 1995 con la quale il presidente della predetta Fondazione, nell'ambito dei poteri al medesimo attribuiti dal consiglio di amministrazione, ha modificato il secondo comma dell'art. 4 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il nuovo statuto adottato dalla Fondazione Banca del monte di Rovigo, con sede in Rovigo, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 1.

La «Fondazione Banca del monte di Rovigo», di seguito chiamata anche Fondazione, è un ente con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e dal presente statuto.

Essa, per effetto di scorporo dell'attività creditizia in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con decreto ministeriale del 10 agosto 1992, n. 436185, è la continuazione della Banca del monte di Rovigo.

L'istituzione Banca del monte di Rovigo ha avuto la sua origine da un Monte frumentario fondato nel 1508 dal podestà Giovanni Battista Bonci e trasformato poi, nel 1547 in Monte di prestiti su pegno del Magnifico Consiglio di Rovigo.

Con decreto del Ministro del tesoro in data 5 gennaio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio stesso anno, è stata assegnata alla prima categoria dei monti di credito su pegno.

Ha sede in Rovigo.

Art. 2.

La Fondazione persegue, oltre alle originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli promuovendo e diffondendo lo spirito di previdenza e contribuendo allo sviluppo economico delle zone in cui opera, finalità di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, della sanità, della cultura e dell'arte attraverso la definizione dei propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.

Essa nel rispetto delle proprie origini storiche destinerà l'attività sopraindicata prevalentemente alle zone in cui operava la cessata Banca del monte di Rovigo.

A tal fine essa può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nei limiti di legge e del presente statuto.

Art. 3.

La Fondazione, fintanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella società per azioni conferitaria della azienda bancaria scorporata ai sensi del precedente art. 1.

La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria, né possedere partecipazioni di controllo nel capitale d'imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società di cui al primo comma del presente articolo. È consentito l'acquisto e la cessione di partecipazioni di minoranza in imprese bancarie e finanziarie, ovvero operanti in settori diversi purché strumentali al conseguimento delle proprie finalità.

L'acquisto o la cessione di azioni della società di cui al primo comma del presente articolo deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 218 del 1990 e dal decreto legislativo n. 356 del 1990. In particolare, tale acquisto o cessione deve avvenire in conformità a delibere del consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

La cessione al pubblico di azioni della società di cui al primo comma del presente articolo deve essere effettuata mediante offerta pubblica di vendita.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione puó utilizzare:

a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantomenti di cui al terzo comma del presente articolo;

b) eventuali avanzi di gestione e liberalità non destinate a patrimonio;

c) proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.

I proventi derivanti dalla cessione delle azioni della società conferitaria sono investiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio della Fondazione.

Una quota non inferiore al 10% dei dividendi delle azioni della società conferitaria deve comunque essere accantonata ad apposito fondo di riserva finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società di cui all'art. 3, comma 1. La riserva può essere investita in titoli della società stessa o in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

La Fondazione provvede ad erogare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge-quadro sul volontariato», una quota pari ad un quindicesimo dei proventi e delle rendite, di cui alla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, ai fondi speciali presso le regioni per le organizzazioni di volontariato.

Art. 5.

La Fondazione può contrarre debiti con società da essa direttamente o indirettamente partecipate o ricevere garanzia dalle medesime entro il limite complessivo del 10% del proprio patrimonio.

La Fondazione non può contrarre debiti, né ricevere garanzie né prestarne per importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio.

Art. 6.

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla partecipazione nella società conferitaria di cui all'art. 3 comma 1) e degli eventuali cespiti e attività non conferite.

Esso s'incrementa per effetto di:

accantonamenti a riserva di qualunque specie;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

avanzi di gestione non destinati ad erogazione.

Art. 7.

Sono organi della Fondazione:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il presidente;

3) il collegio dei sindaci;

4) il segretario generale.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione è composto da cinque consiglieri.

I consiglieri sono nominati:

a) uno dall'amministrazione comunale di Rovigo;

b) due dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia di Rovigo;

c) uno dall'amministrazione provinciale di Rovigo;

d) uno dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

I consiglieri, che devono risiedere nella provincia di Rovigo, devono essere scelti tra persone di particolare esperienza in campo economico, scientifico, culturale e delle professioni liberali o nei settori in cui si svolge l'attività istituzionale dell'ente.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.

Ai membri del consiglio di amministrazione si richiedono i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche, ferma restando in ogni caso l'applicabilità nei loro confronti dell'art. 2392 del codice civile.

Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto, nonché i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria o di società o enti da quest'ultima partecipanti La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione. Decade altresì il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio. In tal caso la decadenza è dichiarata con decisione dello stesso consiglio ed il consigliere in questione non può essere rinominato per il quadriennio successivo a quello in cui è stata formulata la dichiarazione di decadenza.

Art. 9.

I consiglieri durano in carica 4 anni dalla nomina e possono essere confermati.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consiglieri e possono essere confermati.

I consiglieri, compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti, rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.

Qualora l'ente preposto non provveda entro 45 giorni dalla scadenza del mandato del consigliere da sostituire, il consiglio di amministrazione della Fondazione procede autonomamente alla nomina.

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Potrà delegare poteri di ordinaria amministrazione al presidente ed al segretario generale, determinando gli atti o categorie di atti delegati.

L'organo delegato dovrà dare notizia delle decisioni assunte al consiglio secondo le modalità di questo fissate all'atto dell'attribuzione della delega.

Sono di esclusiva competenza del Consiglio, e quindi non delegabili, oltre le materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la modifica dello statuto;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

dichiarazione di decadenza dei consiglieri e dei sindaci e gli adempimenti conseguenti per la loro sostituzione;

la nomina e la revoca del segretario generale;

l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di immobili;

l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse;

l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;

la designazione o la nomina di persone o cariche presso società od enti;

la determinazione di patti o accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate dalla Fondazione;

la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la sussistenza alle stesse;

la predisposizione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

la determinazione dei criteri e modalità per le erogazioni annuali di cui alle finalità istituzionali;

la determinazione della misura delle indennità in carica per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nonché le modalità di determinazione del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci.

Art. 11.

Il consiglio di amministrazione viene convocato con la frequenza resa necessaria dalla natura o dall'urgenza degli affari da trattare e, comunque, almeno una volta ogni quadrimestre presso la sede della Fondazione o altrove in Italia.

Può essere convocato qualora il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno tre consiglieri o il collegio dei sindaci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno ed essere spediti al domicilio dei consiglieri e dei sindaci per raccomandata almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza tali avvisi possono essere spediti, con telegramma, telex o telefax, almeno un giorno libero prima della riunione.

Art. 12.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, l'acquisto o la cessione di partecipazioni e la designazione dei consiglieri della società di cui all'art. 3, comma 1, occorre il voto favorevole di almeno i tre quinti dei consiglieri in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci.

Il presidente firma i verbali redatti dal segretario generale, il quale, oltre a svolgere funzioni di segretario, partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Quando le votazioni abbiano ad oggetto persone, il presidente dispone che si svolgano a scrutinio segreto.

Art. 13.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente:

convoca e presiede il consiglio di amministrazione, proponendo le materie da trattare e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni di quest'organo;

sorveglia sul buon andamento della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali;

adotta in caso d'urgenza ed improrogabilità ogni provvedimento necessario, su proposta o d'intesa con il segretario generale, riferendo al consiglio alla prima adunanza.

Il presidente, con il parere favorevole del Consiglio, può delegare per singoli atti o categorie di atti, chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal membro del consiglio di amministrazione più anziano di carica e, in caso di nomina contemporanea, dal più anziano di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento dello stesso.

Art. 14.

Il collegio sindacale si compone di tre membri, residenti in provincia di Rovigo, nominati:

a) due dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane;

b) uno dal comune di Rovigo.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Ai membri del collegio sindacale si richiedono i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche, l'iscrizione nel registro dei revisori contabili o, finché questo non sarà costituito, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

In materia di incompatibilità e di decadenza dalla carica si applicano le stesse norme previste per i membri del consiglio di amministrazione. Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato per il triennio successivo.

I sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalla Legge n. 218 del 1990, dal decreto legislativo n. 356 del 1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.

Il presidente viene eletto di triennio in triennio dai membri stessi del collegio sindacale.

Art. 15.

Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica, costituita da un compenso fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio dei sindaci.

Ai componenti il collegio dei sindaci spetta un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

Ai componenti il Consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci spetta altresì il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

Art. 16.

Il presidente, il vice presidente, i consiglieri ed i sindaci, qualora non ricadano nelle incompatibilità previste dalla legge o da altri provvedimenti normativi, possono ricoprire contemporaneamente fino a tre cariche amministrative o di controllo in società od enti partecipati, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione.

Nei casi di cui al precedente comma, non è dovuto il compenso per le cariche ricoperte presso la Fondazione qualora l'importo complessivo dei compensi spettanti ecceda il doppio del compenso più alto relativo alle diverse cariche ricoperte.

Art. 17.

Il segretario generale:

a) interviene alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive; ha facoltà di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto;

b) è il capo degli uffici e del personale della Fondazione e sovraintende a tutta l'attività della stessa e la organizza;

c) provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni ed esegue tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione;

d) firma la corrispondenza e gli atti ordinari con facoltà di delega al personale;

e) assolve le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e, in tale qualità, firma i verbali delle riunioni del consiglio medesimo.

Il segretario generale ha facoltà di delegare dette funzioni a un dipendente distaccato dalla società per azioni bancaria conferitaria partecipata dalla Fondazione ovvero ad un dipendente all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Qualora la carica di segretario generale sia ricoperta dal direttore generale della società conferitaria per la carica stessa può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 18.

L'esercizio inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

I progetti di bilancio consuntivo e preventivo sono approvati dal consiglio di amministrazione, rispettivamente, entro il 30 novembre ed entro il 30 giugno di ogni anno e trasmessi al collegio sindacale. I bilanci sono inviati, entro dieci giorni al ministero del tesoro e si intendono da questi approvati ove non pervengano rilievi entro sessanta giorni dalla loro ricezione.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

La relazione che accompagna il bilancio deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio della Fondazione. Dà atto altresì del rispetto della norma che concerne la riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria.

Art. 19.

La Fondazione oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, con decisione unanime del consiglio di amministrazione e con l'approvazione del Ministro del tesoro, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti pubblici derivanti dalla applicazione delle disposizioni della legge n. 218/1990, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio netto residuante dopo soddisfatte tutte le obbligazioni deve essere destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilità a vantaggio delle popolazioni del territorio ove operava l'ente originario, da individuarsi da un commissione costituita presso l'Associazione fra le casse di risparmio italiane, presieduta dal Presidente di questa ed integrata da qualificati esponenti delle diverse realtà del territorio nominati dai Prefetti delle provincie interessate.

Art. 20.

Il direttore generale della Banca del monte di Rovigo S.p.a. sarà segretario generale della Fondazione.

Art. 21.

Il presidente nominato con decreto del Ministro del tesoro, in carica alla data di approvazione delle modifiche al presente statuto, permane nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza del rispettivo mandato, nonché, eventualmente, delle proroghe previste dalle norme vigenti; fino a quel momento, in deroga all'art. 8, primo comma, il consiglio di amministrazione sarà composto da sei membri.

La nomina del consigliere di competenza dell'A.C.R.I. avverrà alla scadenza più ravvicinata dal mandato dei due consiglieri, attualmente nominati dal comune di Rovigo, in carica alla data di approvazione delle modifiche statutarie al presente statuto.

95A4838

DECRETO 31 luglio 1995.

Modifica allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Marca Trivigiana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso;

Vista la delibera del 15 giugno 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 7 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 7 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 7.

Comma 1.

I proventi di natura straordinaria, salva la previsione del comma successivo, non destinati a riserva o a finalità gestionali della Fondazione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento indicati nell'art. 2 dello statuto vigente.

Comma 2.

Le entrate derivanti dalla cessione di azioni della società conferitaria controllante di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, costituiscono proventi di natura straordinaria e sono investite nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio della Fondazione.

95A4831

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 3 agosto 1995.

Documentazione necessaria per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KE senza sostenere il relativo esame.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 116, comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «nuovo codice della strada»;

Visto l'art. 311, comma 1 e comma 3, lettere *a), b),* del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: «regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Visto l'art. 5 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251;

Decreta:

Art. 1.

Rilascio del certificato di abilitazione di tipo KE senza esami

1. I conducenti dei veicoli adibiti a servizi di emergenza, di cui all'art. 116, comma 8, ultima parte del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, possono ottenere il rilascio del certificato di abilitazione professionale del tipo KE presentando apposita domanda da un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed allegando una attestazione rilasciata dal rappresentante legale dell'ente o associazione che ha in disponibilità il veicolo, che dichiari che il soggetto stesso presenterà la propria opera presso la medesima struttura come conducente dei veicoli adibiti a servizi di emergenza.

2. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto già svolgono attività di conducente dei predetti veicoli, la dichiarazione di cui al comma 1, attestante tale qualità, deve essere resa dal legale rappresentante dell'ente o associazione presso il quale il soggetto istante presta la propria opera e il relativo certificato di abilitazione professionale del tipo KE deve essere rilasciato dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, annulla e sostituisce il decreto dirigenziale 7 luglio 1995 recante «disposizioni in materia di abilitazione professionale di tipo KE senza sostenere il relativo esame», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 167 del 19 luglio 1995.

2. Restano validi i certificati di abilitazione professionale del tipo KE rilasciati sulla base del decreto dirigenziale di cui al comma 1.

Roma, 3 agosto 1995

Il Ministro: CARAVALE

95A4863

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 luglio 1995.

Modificazione al decreto ministeriale 31 dicembre 1993, recante autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari prefabbricati (ex galenici officinali).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1993;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6, che prevede entro il 1° gennaio 1995 l'emanazione di singoli provvedimenti autorizzativi riguardanti i medicinali veterinari prefabbricati (ex galenici officinali);

Ritenuto necessario procedere alla modifica del termine suindicato prolungandolo al 1° gennaio 1996;

Decreta:

L'art. 2, comma 6, del decreto 31 dicembre 1993 è sostituito dal seguente:

«6. Con decreti ministeriali da emanarsi entro il 1° gennaio 1996 saranno approvati le etichette e i fogli illustrativi con contestuale assegnazione di un numero di A.I.C. per ciascuna confezione dei prodotti di cui all'art. 1 che abbiano i requisiti per mantenere l'autorizzazione all'immissione in commercio ed abbiano ottemperato al versamento delle tasse, dovute ai sensi di legge».

Il presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

Roma, 5 luglio 1995

Il Ministro: GUZZANTI

95A4864

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

DELIBERAZIONE 13 luglio 1995.

Determinazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante «Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata come «Conferenza»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza;

Visto il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, recante «Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993»;

Visti gli articoli 1 e 2 della richiamata legge 25 luglio 1994, n. 471, che individuano, tra l'altro, le aree geografiche interessate dai citati fenomeni alluvionali;

Visto l'art. 4 della medesima legge 25 luglio 1994, n. 471, che tra l'altro autorizza, la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni ed alle comunità montane per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dai richiamati eventi alluvionali alle opere pubbliche di rispettiva competenza e sono state altresì individuate le modalità di accesso ai medesimi mutui;

Visti i commi 9, 10 , 11, 12 e 13 dell'art. 10 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, con i quali, tra l'altro, è stata disposta la verifica del livello di utilizzazione delle somme previste dall'art. 4 della legge n. 471/1994, sono state dettate norme per l'utilizzo delle relative disponibilità non utilizzate, sono state individuate le procedure e le modalità per la concessione e l'erogazione, da parte della Cassa depositi e prestiti, dei mutui di cui allo stesso art. 4 della legge n. 471/1994 e sono state, altresì dettate norme per la verifica delle opere realizzate con i medesimi mutui;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, recante «Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994», con il quale, tra l'altro, sono stati integralmente sostituiti i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 della legge 25 luglio 1994, n. 471, sono stati soppressi i commi 9 e 10 dell'art. 10 della legge 21 gennaio 1995, n. 22, e sono stati altresì individuati gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti;

Rilevato che, il richiamato art. 1 del decreto-legge n. 154/1995, dispone tra l'altro, che, per essere ammessi ai benefici di cui all'art. 4 della legge n. 471/1994 come modificati dal medesimo art. 1 del decreto-legge n. 154/1995, i legali rappresentanti degli enti territoriali interessati presentano alla Cassa depositi e prestiti domanda di mutuo redatta in coerenza con i piani di ripristino e prevenzione approvati dalle regioni competenti, previo parere dell'Autorità di bacino, in coerenza con le determinazioni della Conferenza in ordine al riparto dell'importo disponibile ed alle modalità e procedure;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di ripartire fra le regioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 471/1994 il complessivo importo di lire 1.000 miliardi entro il quale regioni, province, comuni e comunità montane possono contrarre i mutui ventennali di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 154/1995, nonché di indicare le relative modalità e procedure;

Vista la proposta di ripartizione avanzata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome adottata il 13 luglio 1995 e consegnata dai presidenti delle regioni nel corso dell'odierna seduta della Conferenza;

Delibera:

Art. 1.

1. Il complessivo importo di lire 1.000 miliardi entro il quale regioni, province, comuni e comunità montane possono contrarre i mutui di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è ripartito tra le regioni di cui agli artt. 1 e 2 della richiamata legge n. 471/1994 come segue:

Regione		
Liguria	L.	119.000.000.000
Piemonte	»	168.000.000.000
Valle d'Aosta	»	30.000.000.000
Lombardia	»	109.000.000.000
Toscana	»	275.000.000.000
Lazio	»	119.000.000.000
Friuli-Venezia Giulia	»	50.000.000.000
Veneto	»	25.000.000.000
Sardegna	»	35.000.000.000
Puglia	»	45.000.000.000
Sicilia	»	25.000.000.000
Totale	L.	1.000.000.000.000

Art. 2.

1. Le regioni predispongono, nell'ambito degli importi di rispettiva competenza di cui all'art. 1, uno o più piani di interventi, ricompresi fra quelli indicati dall'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera.

2. I piani di cui al comma 1, redatti ed approvati dalle regioni con le procedure e le modalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, sono trasmessi dalle regioni stesse alla Cassa depositi e prestiti.

3. L'atto regionale di approvazione dei piani dà atto dell'intervenuto parere dell'Autorità di bacino, ovvero del vano superamento del termine di 30 giorni di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 154/1995, ed é presupposto per l'accesso, da parte degli enti interessati, ai mutui di cui al medesimo articolo.

4. L'atto regionale di approvazione è tempestivamente trasmesso all'Autorità di bacino competente per territorio.

Art. 3.

1. Sulla base dell'atto regionale di approvazione del piano degli interventi di cui all'art. 2 e del piano medesimo, la Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione dei mutui ventennali ai singoli enti in corrispondenza degli importi risultanti per ciascun intervento dal piano approvato dalla regione.

2. La Cassa depositi e prestiti, sulla base del provvedimento di concessione del mutuo, eroga, nella misura richiesta dall'ente mutuatario, una anticipazione fino ad un massimo del 50% del mutuo concesso, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. A tal fine, il legale rappresentante dell'ente mutuatario presenta domanda alla Cassa depositi e prestiti per l'immediato ottenimento dell'anticipazione.

3. Ottenuta l'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2, l'ente mutuatario trasmette alla Cassa depositi e prestiti ed alla regione competente per territorio idonea deliberazione di assunzione del mutuo concesso. In mancanza di detto atto, la Cassa depositi e prestiti non dà luogo ad ulteriori erogazioni.

4. La Cassa depositi e prestiti procede ad ulteriori erogazioni sulla base dei titoli giustificativi di spesa, quali certificati di pagamento lavori, fatture, parcelle, ecc., secondo le vigenti normative in materia. I pagamenti avverranno per la parte eccedente la spesa già fronteggiata con l'anticipazione di cui al comma 2.

5. Ai fini dell'erogazione della quota a saldo, l'ente mutuatario presenta alla Cassa depositi e prestiti la relazione sul conto finale e l'atto di collaudo finale o, ove previsto, certificato di regolare esecuzione delle opere, regolarmente approvati dall'ente appaltante, nonché attestazione regionale della conformità dell'opera realizzata al piano regionale approvato e trasmesso per la concessione del mutuo.

Art. 4.

1. Le regioni adottano idonee misure affinché le opere previste dai piani di cui all'art. 2 siano avviate e realizzate.

Art. 5.

1. La presente deliberazione è trasmessa al Ministero dell'interno per l'inoltro alle prefetture che ne curano la divulgazione per quanto di competenza, al Ministero del tesoro per l'inoltro alla Cassa depositi e prestiti ed al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché, per il tramite dei commissari di Governo, sia trasmessa alle regioni interessate.

2. La presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1995

Il Presidente: FRATTINI

Il segretario: CARPANI

Registrata alla Corte dei conti il 28 luglio 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio, n. 308

95A4922

DELIBERAZIONE 13 luglio 1995.

Determinazioni ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante «Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994».

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata come «Conferenza»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza;

Visto il decreto-legge 24 maggio 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con il quale sono integralmente sostituiti i commi 2 e 3 dell'art. 1 del richiamato decreto-legge n. 646/1994

e, in particolare, sono stati individuati gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti, entro il limite complessivo di lire 250 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato e sono state altresì definite le competenze in materia della Conferenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 10 novembre 1994 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei comuni delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 1994;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di ripartire fra le regioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994 il complessivo importo di lire 250 miliardi individuato dall'art. 3 del decreto-legge n. 154/1995, nonché di individuare le relative modalità e procedure;

Vista la proposta di ripartizione avanzata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome adottata il 13 luglio 1995 e consegnata dai presidenti delle regioni nel corso dell'odierna seduta della Conferenza;

Delibera:

Art. 1.

1. Il complessivo importo di lire 250 miliardi entro il quale regioni, province, comuni e comunità montane possono contrarre i mutui di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è ripartito tra le regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 come segue:

Regione		
Valle d'Aosta	L.	3.000.000.000
Piemonte	»	54.000.000.000
Liguria	»	27.000.000.000
Lombardia	»	54.000.000.000
Emilia-Romagna	»	87.000.000.000
Veneto	»	11.000.000.000
Toscana	»	14.000.000.000
Totale . . .	L.	250.000.000.000

Art. 2.

1. Le regioni predispongono, nell'ambito degli importi di rispettiva competenza di cui all'art. 1, uno o più piani di interventi, ricompresi fra quelli indicati dall'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera.

2. I piani di cui al comma 1, redatti ed approvati dalle regioni con le procedure e le modalità di cui all'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, sono trasmessi dalle regioni stesse alla Cassa depositi e prestiti.

3. L'atto regionale di approvazione dei piani dà atto dell'intervenuto parere dell'Autorità di bacino, ovvero del vano superamento del termine di trenta giorni di cui al citato art. 3 del decreto-legge n. 154/1995, ed è presupposto per l'accesso, da parte degli enti interessati, ai mutui di cui al medesimo articolo.

4. L'atto regionale di approvazione è tempestivamente trasmesso all'Autorità di bacino competente per territorio.

Art. 3.

1. In base all'atto regionale di approvazione del piano degli interventi di cui all'art. 2 e del piano medesimo, la Cassa depositi e prestiti, su istanza degli enti beneficiari, provvede alla concessione dei mutui ventennali ai singoli enti in corrispondenza degli importi risultanti per ciascun intervento dal piano regionale.

2. La procedura per l'adesione di massima per la concessione dei mutui e per le successive erogazioni, comprese quelle a saldo, è quella ordinariamente vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

1. Le regioni adottano idonee misure affinché le opere previste dai piani di cui all'art. 2 siano avviate e realizzate.

Art. 5.

1. La presente deliberazione è trasmessa al Ministero dell'interno per l'inoltro alle prefetture che ne curano la divulgazione per quanto di competenza, al Ministero del tesoro per l'inoltro alla Cassa depositi e prestiti ed al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché, per il tramite dei commissari di Governo, sia trasmessa alle regioni interessate.

2. La presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1995

Il Presidente: FRATTINI

Il segretario: CARPANI

Registrata alla Corte dei conti il 28 luglio 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio, n. 309

95A4923

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Esclusione di un agente di cambio dal subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a. (Delibera n. 9393).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289;

Vista la propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato il regolamento contenente norme di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, lettera *d)*, della citata delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987, ai sensi del quale l'apertura di procedimenti concorsuali a carico di un agente di cambio costituisce causa di esclusione dello stesso dal subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a.;

Considerato che l'agente di cambio dott. Sergio Bottega, in data 3 agosto 1995, ha presentato al tribunale di Venezia istanza di proprio fallimento;

Considerato che il tribunale di Venezia, in data 7 agosto 1995, ha dichiarato il fallimento dell'agente di cambio dott. Sergio Bottega;

Delibera:

L'agente di cambio dott. Sergio Bottega è escluso dal subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a.

La Monte Titoli S.p.a. provvederà a trasmettere copia della presente delibera agli Enti e società emittenti.

Il consiglio di borsa curerà la pubblicità del provvedimento nei modi d'uso.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 8 agosto 1995

p. *Il presidente:* ZURZOLO

95A4868

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 *(in Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1995), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1995, n. 343** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 gennaio 1995, n. 10, 17 marzo 1995, n. 80, e 19 maggio 1995, n. 179». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 18 marzo 1995, n. 114 del 18 maggio 1995 e n. 167 del 19 luglio 1995).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1995 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento

1. Per far fronte alle ulteriori esigenze e per consentirne la piena operatività, sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25 miliardi per l'anno 1996 e di lire 50 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, il commissario liquidatore, anche mediante la contrazione di ulteriori mutui, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede:

a) alla copertura dei maggiori oneri, valutati in lire 90 miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, nonché di quelli, valutati in lire 40 miliardi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, a favore degli enti previdenziali, al cui rimborso provvede direttamente la gestione commissariale medesima;

b) alla proroga per l'anno 1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, nel limite di milleottocento unità, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino al 31 dicembre 1995 e, qualora non pienamente utilizzato nell'anno 1995, fino al 30 giugno 1996;

c) *per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e per favorire il processo di sviluppo e di allineamento dei porti italiani a quelli europei, agli interventi per il sostegno delle attività di riconversione e ristrutturazione delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, ovvero per consentirne la chiusura definitiva. L'ammontare complessivo degli interventi, destinati alle compagnie e ai gruppi portuali che non fruiscono degli sgravi degli oneri sociali di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale - *1ª serie speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, pari a lire 100 miliardi, è ripartito per il 70 per cento in misura proporzionale al numero dei lavoratori e degli addetti in organico alla data del 18 marzo 1995, e per il restante 30 per cento sulla base del disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994. A tali fini occorrerà valutare il piano predisposto dalle compagnie e dai gruppi portuali interessati al risanamento della gestione, articolato in un triennio o in un periodo superiore, il progetto connesso agli investimenti ed il programma operativo. Nell'ambito della percentuale del 30 per cento potranno essere considerate situazioni di compagnie e gruppi portuali del Mezzogiorno e del territorio lagunare, per i quali si riscontri la necessità di particolari interventi a sostegno delle attività di riconversione e ristrutturazione.*

2-bis. *Per le medesime finalità di cui al comma 2, lettera* c), *si provvede utilizzando le somme dovute dall'INPS, in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a favore delle compagnie e dei gruppi portuali operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione della medesima sentenza. A tal fine, le suddette somme affluiscono, per l'ammontare complessivo di pertinenza, a ciascuna compagnia o gruppo portuale, unitamente a quelle già versate alla gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione che provvede al relativo rimborso, per un ammontare complessivo pari a lire 160 miliardi. Per le stesse finalità alle società cooperative costituite da lavoratori e dipendenti delle organizzazioni portuali e delle compagnie e dei gruppi portuali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.*

3. A valere sulle medesime risorse di cui al comma 1, anche mediante le modalità di cui al comma 2, il commissario liquidatore provvede altresì agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione:

a) di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1995 nei confronti della gente di mare ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun allievo ufficiale di macchina e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre 1996;

c) di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza ai corsi, compreso vitto e alloggio, resi obbligatori dalla legge 21 novembre 1985, n. 739, nonché ai corsi per la formazione di personale di bordo polivalente e ai corsi di preparazione all'esercizio delle stazioni di bordo del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, denominato «GMDSS - Global Maritime System and Safety System», indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1996.

4. I benefici di cui al comma 3 sono previsti per le imprese armatrici aventi requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione in relazione all'esercizio di navi battenti la bandiera nazionale, con esclusione delle unità da diporto e da pesca, di quelle di proprietà dello Stato o di enti pubblici, nonché, limitatamente al contributo di cui al comma 3, lettera *a)*, delle unità mercantili in servizio di cabotaggio per il quale sia operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, ovvero in regime di convenzione con lo Stato e, limitatamente ai contributi di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, delle unità adibite ai servizi portuali. Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge e, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383.

Art. 2.

Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla *direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990,* sono autorizzati nel triennio 1995-1997 i seguenti ulteriori limiti di impegno *decennali:*

a) per gli interventi di cui agli articoli 2 e 6 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di 60.000 milioni per l'anno 1995 e 60.000 milioni per l'anno 1997;

b) per gli interventi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 50.000 milioni per l'anno 1995 e 15.000 milioni per l'anno 1996;

c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1995 e 10.000 milioni per l'anno 1996;

d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno 1995 e 15.000 milioni per l'anno 1996;

e) per gli interventi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1996.

2. Per il completamento delle procedure concernenti i saldi relativi alle determinazioni definitive dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II, è autorizzato il limite di impegno *decennale* di lire 10.000 milioni per l'anno 1995.

3. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1995 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1996 e 1997, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

4. Il calcolo per l'attualizzazione del contributo di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge 14 giugno 1989, n. 234, nonché all'articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, si intende riferito, ai fini dell'applicazione del metodo della capitalizzazione composta, alla data dell'incasso del saldo del contributo stesso.

5. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nel presente articolo, pari a lire 150.000 milioni di lire per l'anno 1995, 195.000 milioni di lire per l'anno 1996 e 255.000 milioni di lire per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Contributi all'industria cantieristica

1. Al fine di favorire l'adeguamento strutturale dell'industria cantieristica nazionale alle condizioni normali di concorrenza fissate dall'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, sono adottate le misure di cui ai seguenti commi.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7, lettera *a*), può concedere alla società Fincantieri - Cantieri navali italiani S.p.a., quale concorso dello Stato alla copertura dei costi sociali della ristrutturazione da essa sostenuti nel periodo di vigenza della direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, prorogata con le direttive 93/115/CE del Consiglio del 16 dicembre 1993 e 94/73/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, un contributo pari all'ammontare degli oneri di natura obbligatoria e non discrezionale rimasti a carico della società a titolo di prepensionamento e mobilità del personale sostenuti a far data dal 1° gennaio 1992 e fino al 31 dicembre 1994 ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Sono in ogni caso esclusi dall'ammissibilità al contributo gli oneri relativi ai costi sociali della ristrutturazione del comparto delle riparazioni navali già ricompresi negli interventi autorizzati dalla Commissione CEE con la nota n. SG(91)D/12532 del 3 luglio 1991. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà alla concessione dei predetti contributi previa presentazione da parte della società Fincantieri - Cantieri navali italiani S.p.a., di idonea documentazione comprovante le spese sostenute.

3. Per le attività svolte dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e dal Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA), riguardanti i programmi di ricerca nel settore navale relativi al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1996 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi e industria cantieristica, con particolare riferimento alle esigenze dell'economia marittima nazionale, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere, nei limiti di spesa di cui al comma 7, lettera *b*), e nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 86/C83/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C83 dell'11 aprile 1986, contributi determinati e corrisposti secondo le aliquote, le modalità e le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.

4. In conformità alla normativa sugli interventi nelle aree depresse e nei limiti del livello di aiuto a tal fine consentito, alla società Fincantieri - Cantieri navali italiani S.p.a., può essere concesso dal Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti di spesa di cui al comma 7, lettera *c*), un contributo pari al 25 per cento degli investimenti volti alla ristrutturazione del cantiere navalmeccanico di Palermo. Sono ammissibili al contributo solamente gli oneri sostenuti per l'ammodernamento dei processi di officina navale e delle strutture di prefabbricazione ed assemblaggio di blocchi, per l'adeguamento dei mezzi di sollevamento e degli impianti di servizi destinati direttamente alla produzione, nonché per la razionalizzazione e il riposizionamento delle attività di officina, purché non comportino aumenti della capacità produttiva. Il contributo è concesso a seguito dell'approvazione del piano di ristrutturazione presentato dalla società con apposita istanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa verifica della realizzazione del piano e dell'ammontare delle relative spese da parte della commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.

5. In attuazione della direttiva n. 94/73/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a

favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nell'anno 1995 nei limiti dello stanziamento cui alla lettera *d)* del comma 7.

6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti aventi le medesime finalità. Alla corresponsione dei contributi accordati ai sensi del presente articolo si procede secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno di durata decennale:

a) per le finalità di cui al comma 2, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1996 e lire 28.500 milioni per l'anno 1997;

b) per le finalità di cui al comma 3, in ragione di lire 9.000 milioni per l'anno 1997;

c) per le finalità di cui al comma 4, in ragione di lire 2.500 milioni per l'anno 1997;

d) per le finalità di cui al comma 5, in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1996 e lire 60.000 milioni per l'anno 1997.

8. Alla copertura del relativo onere, valutato in lire 12.000 milioni per l'anno 1996 ed in lire 112.000 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Adeguamenti tariffari servizi marittimi sovvenzionati

1. La disciplina dettata dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica ai servizi marittimi eserciti dalle società di navigazione sovvenzionate dallo Stato, che restano regolati dalla normativa di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, ed al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160. Sono fatte salve le modifiche tariffarie intervenute per l'anno 1995 per i servizi delle suddette società.

Art. 5.

Finanziamento di opere aeroportuali

1. Al fine di ottimizzare gli investimenti nel settore aeroportuale, le disponibilità del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, possono essere utilizzate anche quale concorso nel finanziamento delle opere aeroportuali.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A4869

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Lunedì 31 luglio 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Ünal Ünsal, ambasciatore della Repubblica della Turchia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 31 luglio 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. la sig.ra Khorshed Ginwala, ambasciatore della Repubblica del Sud Africa, la quale gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 31 luglio 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Oscar Cabello Sarubbi, ambasciatore della Repubblica del Paraguay, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 31 luglio 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. la sig.ra Ana Maria Deustua Caravedo, ambasciatore della Repubblica del Perù, la quale gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 31 luglio 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.A.R. il Principe Mohammed bin Nawaf bin Abdul Aziz Al Saud, ambasciatore del Regno dell'Arabia Saudita, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

95A4870

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Denuncia dello scambio di note tra l'Italia e la Gran Bretagna concernente l'adozione del passaporto turistico britannico, firmato a Roma il 21 febbraio e il 6 marzo 1961.

Il giorno 14 febbraio 1995 è stata effettuata la denuncia dello scambio di note tra l'Italia e la Gran Bretagna concernente l'adozione del passaporto turistico britannico, firmato a Roma il 21 febbraio e il 6 marzo 1961.

Lo scambio di note, in conformità alle sue disposizioni, cesserà di produrre i suoi effetti a partire dal giorno 1° gennaio 1996.

95A4871

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'importazione e alla vendita in Italia dell'acqua minerale slovena «Radenska tre cuori»

Con decreto ministeriale n. 2921 del 1° agosto 1995 è stata autorizzata l'importazione e la vendita in Italia dell'acqua minerale «Radenska tre cuori» in recipienti di polietilentereftalato della capacità di 0,5 litri.

95A4881

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione relativo ai vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Castel del Monte» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1990, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il testo modificato dell'art. 2 del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Castel del Monte»

Art. 2.

I commi da 1 a 6 dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990 riguardanti le tipologie «Castel del Monte» bianco, «Castel del Monte» rosso e «Castel del Monte» rosato sono modificati nel testo di cui appresso.

I restanti commi del citato art. 2 restano immutati e si collocano nell'ordine successivamente.

«Art. 2. — I vini «Castel del Monte» devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:

«Castel del Monte» bianco:

Pampanuto (o Pampanino)	fino al 100%
Chardonnay	fino al 100%
Bombino bianco	fino al 100%

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, i vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35%.

«Castel del Monte» rosso:

Uva di Troia	fino al 100%
Aglianico	fino al 100%
Montepulciano	fino al 100%

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, i vitigni a bacca nera non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35%.

«Castel del Monte» rosato:

Bombino nero	fino al 100%
Aglianico	fino al 100%
Uva di Troia	fino al 100%

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, i vitigni a bacca nera non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35%.

(Omissis)».

95A4872

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla Lazzi Vi.Tur. S.p.a., in San Vincenzo

Con decreto 12 luglio 1995 la riscossione del carico tributario di L. 1.478.508.826, dovuto dalla Lazzi Vi.Tur. S.p.a. di San Vincenzo, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La sezione staccata di Livorno nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

95A4882

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione alla fondazione «Centro studi di patologia molecolare applicata alla clinica» di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 14.12.246/1/811 del 7 giugno 1995, la fondazione «Centro studi di patologia molecolare applicata alla clinica», con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire, salvi in ogni caso i diritti dei terzi, un legato disposto dal prof. Luigi Villa con testamento olografo pubblicato con verbale del 26 novembre 1992 n. 53208/3579 di rep. dal notaio Egidio Lorenzi.

Tale legato consiste in beni mobili (somma in danaro, titoli, raccolte bibliografiche) del valore complessivo di L. 220.077.283.

Detti beni liquidi verranno utilizzati per la costruzione di un fondo intitolato al fondatore, per la ricerca scientifica e per le spese di gestione, mentre le raccolte bibliografiche saranno conservate presso l'ufficio di presidenza della fondazione stessa.

95A4873

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione San Cristoforo, in Terni

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995, la fondazione San Cristoforo, con sede in Terni, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico n. 78167/27695 del 28 marzo 1995, a rogito del notaio Luciano Clericò.

95A4877

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «CIR - Consiglio italiano per i rifugiati», in Roma

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995, l'associazione «CIR - Consiglio italiano per i rifugiati», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico n. 98954/19234 del 16 maggio 1995, con rogito del dott. Alessandro Marini.

95A4876

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Fabio Moreni», in Cremona

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995, la fondazione «Fabio Moreni», con sede in Cremona, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico n. 46427/9436 del 28 maggio 1994, con rogito del dott. Paolo Savelli.

95A4878

Riconoscimento della personalità giuridica all'Istituto della Sacra Famiglia, in Messina, ed autorizzazione alla stessa ad accettare alcune donazioni.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto all'Istituto apostole della Sacra Famiglia, con sede in Messina. L'ente stesso viene, altresì autorizzato ad accettare, fatta salva l'osservanza della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le donazioni, disposte da suor Giuseppa Musso ed altri, giusta atti pubblici in data 30 dicembre 1987, 17 marzo 1988, 6 ottobre 1988, 28 novembre 1989, 11 gennaio 1990, 15 gennaio 1990 e 11 maggio 1990, numerni 96742, 97095, 97831, 99464, 99687, 99721 e 100175 di repertorio, per notaio Vincenzo Gregorio, consistenti in immobili siti in Messina, via Elenuccia, in Pace del Mela (Messina), via G. Marconi e in San Pier Niceto (Messina), descritti nella perizia giurata 22 ottobre 1991 dell'ing. Antonio M. Sarà e valutati complessivamente lire 3.685.200.000 dall'ufficio tecnico erariale di Messina.

95A4879

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione delle suore oblate benedettine di Santa Scolastica, in Ostuni

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995 è stata riconosciuta la personalità giuridica civile e approvato lo statuto alla congregazione delle suore oblate benedettine di Santa Scolastica, con sede in Ostuni (Brindisi).

95A4880

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il decreto interministeriale 25 gennaio 1989 con il quale la società «Professional Auditing S.p.a.», con sede legale in Napoli, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di azienda, è modificato nella parte relativa alla sede legale trasferita a Bergamo.

Il decreto interministeriale 20 giugno 1988 con il quale la società «Fincom Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Roma (iscrizione al tribunale di Roma al n. 8716/87 del registro società e presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 640721) è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria è modificato nella parte relativa alla sede legale trasferita da Roma a Torino, in esecuzione della deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti tenuta il 14 aprile 1992 e nuovamente trasferita in Roma con la ragione sociale modificata in «Euroswiss fiduciaria S.p.a.» (iscritta al tribunale di Roma al n. 5127/94 del registro società e presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 796869).

95A4874

Comunicato concernente un marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Apa Giovanni, con sede in Torre del Greco, via E. De Nicola, 1/3, assegnataria del marchio «95 NA», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di 30 punzoni riportanti l'impronta del suddetto marchio. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Napoli.

95A4875

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, è disposta la proroga della corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 143/1995, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) S.r.l. C.I.E.C. - Customs Import Export Consultans, con sede in Milano e unità di Milano.

Periodo: 8 marzo 1994-7 marzo 1995.

Causale: art. 1, legge n. 293/1993.

Numero lavoratori interessati: 5.

1° decreto ministeriale 14 settembre 1993. dall'8 marzo 1993;

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16263/1 del 12 dicembre 1994;

2) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unità di Segrate (Milano).

Periodo: 1° dicembre 1994-30 novembre 1995.

Causale: art. 1, legge n. 293/1993.

Numero lavoratori interessati: 1.

1° decreto ministeriale: 10 febbraio 1994: dal 1° dicembre 1993;

3) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unità di Segrate (Milano).

Periodo: 27 dicembre 1994-26 dicembre 1995.

Causale: art. 1, legge n. 293/1993.

Numero lavoratori interessati: 1.

1° decreto ministeriale: 10 febbraio 1994: dal 27 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. case di cura riunite, con sede in Bari e unità in Bari è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 febbraio 1995 al 13 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 14 agosto 1995 al 13 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale. concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comar, con sede in Forlì e unità in Forlì è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 marzo 1994 al 24 settembre 1994.

Il periodo di cui sopra è autorizzato, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei trentasei mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Maestri d'arte ceramica, con sede in Contursi Terme (Salerno) e unità in Contursi Terme (Salerno) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario, con sede in Mestre (Venezia) e unità in Cadoneghe (Padova), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 ottobre 1994 al 7 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Tecnal automazione, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità in Porto Torres (Sassari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 maggio 1994 al 27 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis* della legge n 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Old Saddlers, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli) e unità in Mugnano di Napoli (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 maggio 1994 al 3 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 4 novembre 1994 al 3 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramiche F.lli Depretis, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e unità in Gualdo Tadino (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 dicembre 1994 all'11 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesam costruzioni, con sede in Ferrara e per la sola unità di Forlì, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 ottobre 1994 al 6 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 7 aprile 1995 al 6 ottobre 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Cervellati costruzioni, con sede in Ferrara e unità in Belluno, Bologna e ufficio tecnico di Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 ottobre 1994 al 6 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 7 aprile 1995 al 6 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effemme, con sede in S. Giorgio in Bosco (Padova) e unità in S. Giorgio in Bosco (Padova), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17033 dell'8 marzo 1995.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.I.A. - Manifattura italiana abbigliamento, con sede in Carpi (Modena) e unità in Ancona, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 gennaio 1995 al 19 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 20 luglio 1995 al 19 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New play basket, con sede in Barletta (Bari), e unità in Barletta (Bari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 settembre 1994 al 20 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 21 marzo 1995 al 20 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Ser.Mat., con sede in Genova e unità in Basaluzzo (Alessandria), Genova e Taranto, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 gennaio 1994 al 19 luglio 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 20 luglio 1994 al 19 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.E.T., con sede in Cagliari e unità in Cagliari, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Il Saio, con sede in Lanciano (Chieti) e unità in Lanciano (Chieti), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 novembre 1994 all'8 febbraio 1995.

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 novembre 1994 all'8 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17594 del 16 maggio 1995.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Il Saio, con sede in Lanciano (Chieti) e unità in Lanciano (Chieti) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 febbraio 1995 all'8 agosto 1995

La corresponsione del trattamento sopra disposta e prorogata dal 9 agosto 1995 al 27 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italfoto, con sede in Bevagna (Perugia) e unità in Bevagna (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 marzo 1995 al 7 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dall'8 settembre 1995 al 7 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italprogetti, con sede in Osimo Scalo (Ancona) e unità in Ostuni (Brindisi), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 gennaio 1994 al 12 luglio 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 13 luglio 1994 al 12 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Flora porcellane, con sede in Monterosi (Viterbo) e unità in Monterosi (Viterbo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 maggio 1994 al 13 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 14 novembre 1994 al 13 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Incar S. Michele, con sede in Borgo San Michele (Latina) e unità in Bassiano (Latina) e Borgo San Michele (Latina), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 marzo 1995 al 23 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 24 settembre 1995 al 23 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Belgrande Luigi, con sede in Napoli e unità in Napoli è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 luglio 1994 al 21 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 22 gennaio 1995 al 21 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Nuova moda di Ceruti Vincenzo & C., con sede in Napoli e unità in Napoli, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 7 giugno 1995 al 6 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gecoplants sud, con sede in Cassino (Frosinone) e unità in Alessandria, Cassino (Frosinone), Termini Imerese (Palermo) e Torino, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 ottobre 1994 al 27 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 28 aprile 1995 al 27 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villa dei gerani, con sede in Napoli e unità in Napoli, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 aprile 1995 all'11 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 12 ottobre 1995 all'11 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S a.s. Gionar, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e unità in Frattamaggiore (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 1994 al 5 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Genco, con sede in Buia (Udine) e unità in Buia (Udine), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 dicembre 1994 al 22 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 23 giugno 1995 al 22 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elektron, con sede in Buia (Udine) e unità in Buia (Udine), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A4883

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

un posto per il settore scientifico-disciplinare Q01B «Storia delle dottrine politiche».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4892

POLITECNICO DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria, sede di Vercelli, del Politecnico di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura le facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

2ª facoltà di ingegneria - sede di Vercelli:

settore scientifico-disciplinare I08A - Progettazione meccanica e costruzione di macchine.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4967

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 1995).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 218/1995 del 2 maggio 1995 concernente la specialità medicinale Trisolaren, alla pag. 33, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* ove si legge:

«Modifica apportata: produttore: la produzione del semilavorato (miscelazione, impasto essiccamento, compressione, *confettura*) e relativi controlli in corso di fabbricazione sono effettuate anche dalla società Agips farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in Genova, via F. Nullo, 23»,

leggasi:

«Modifica apportata: produttore: la produzione del semilavorato (miscelazione, impasto essiccamento, compressione, *confettatura*) e relativi controlli in corso di fabbricazione sono effettuate anche dalla società Agips farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in Genova, via F. Nullo, 23».

95A4935

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 218/1995 del 2 maggio 1995, relativo all'immissione in commercio della specialità medicinale Trisolaren, a pag. 33, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* in luogo di «*TRISOLAREN*», leggasi: «*TRISORALEN*».

95A4936

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189